



## Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N°. 7 del 26/03/2020

**Oggetto: Variazione aliquota Addizionale comunale all IRPEF dall'anno 2021, contestuale modifica del relativo regolamento**

L'anno 2020 il giorno 26 del mese di Marzo alle ore 18:30 , nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.

Presiede la seduta il Sig., Guerzoni Paola

Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 9 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta nel seguente prospetto:

N.O	COGNOME E NOME	PRE S.
1	GUERZONI PAOLA	P
2	TEBASTI DANIELA	P
3	GARDINI MARCELLO	P
4	GUERZONI MARCO	P
5	ZACCARELLI LUISA	P
6	BOZZOLI DEBORAH	P
7	ARLETTI MARCO	P
8	LASAGNI FRANCESCO	P
9	PANINI CHIARA	P
10	RUBBIANI MARCO	G

N.O	COGNOME E NOME	PRE S.
11	VANDELLI VALERIA	G
12	COSTA ENEA	A
13	LUGLI PAOLO	P

**PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13**

**Presenti con diritto di voto n°. 10**

Partecipa il Segretario Dottoressa Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** il disposto dell'articolo 52 (“Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni”) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (“Istituzione dell'Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”) che attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l’unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi;

### **Premesso che:**

- il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 a norma dell’articolo 48, comma 10, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (come modificato dall’art. 1, comma 10, della Legge n. 191 del 16 giugno 1998), ha istituito l’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche IRPEF a decorrere dal primo gennaio 1999;

- in particolare, il comma 3 dell’articolo 1 del citato Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dalle successive disposizioni legislative in materia, ha previsto la facoltà da parte dei Comuni, mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n.446/1997, di deliberare la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Ha stabilito, inoltre, che la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

- il Decreto Interministeriale del 31 maggio 2002 reca tutte le istruzioni in materia di pubblicazione degli atti deliberativi Comunali riguardanti l’addizionale comunale di compartecipazione all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nel sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

### **Considerato che:**

- la legge 27 dicembre 2006 n. 296, nel prevedere rilevanti modificazioni ed integrazioni alla disciplina del citato Decreto Legislativo n. 360/1998 in materia dell’addizionale comunale all’IRPEF, ha stabilito che mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare, il Consiglio Comunale può stabilire una soglia d’esenzione dall’Addizionale in presenza di determinati requisiti reddituali dei soggetti passivi;

- la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo

28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

**Tenuto conto** che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 360/98:

- la determinazione del tributo in oggetto si ottiene applicando l'aliquota deliberata al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF (al netto degli oneri deducibili);

- in termini generali i soggetti passivi (che sono i soggetti che risultano avere al primo gennaio dell'anno di riferimento il domicilio fiscale nel Comune percettore) devono versare l'addizionale, per le parti spettanti, in acconto (d'importo pari al 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente) e a saldo unitamente al saldo dell'IRPEF dovuta;

- ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente;

**Dato atto che** ai sensi del comma 8 dell'art 14, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art 1, comma 3, del citato D.L. n. 360 del 1998 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'art.1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del 17/05/2012 avente ad oggetto "Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF: Modifiche" con la quale si è deliberato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è fissata nella misura del 0,4 per cento con una soglia di esenzione per le persone fisiche con reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef fino ad Euro 10.000,00;

**Visto** lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 15 del 24/02/2020 che prevedeva un aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF dallo 0,4 per cento allo 0,6 per cento a decorrere dal 2020;

**Visto che a seguito emergenza epidemiologica da COVID-19 la Giunta Comunale ha predisposto un emendamento al bilancio di previsione 2020-2022 che prevede il rinvio al 2021 dell'aumento dell'addizionale comunale IRPEF;**

**Dato atto che è intenzione del Consiglio Comunale approvare tale emendamento;**

**Tenuto conto** delle maggiori spese previste nel bilancio di previsione 2020-2022 relative ai Servizi trasferiti all'Unione delle Terre d'Argine, al rinnovo contrattuale del personale dipendente e della minore entrata da parte dello Stato del Fondo di Solidarietà Comunale al fine di garantire gli equilibri di bilancio per le annualità 2021-2022 si ritiene comunque necessario incrementare dall'anno 2021 la misura percentuale dell'aliquota di compartecipazione comunale all'IRPEF dallo 0,4 per cento allo 0,6 per cento;

**Valutato** pertanto opportuno:

- confermare per l'anno 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,4 punti percentuali;

- incrementare dall'anno 2021 la misura percentuale dell'aliquota di compartecipazione comunale all'IRPEF dallo 0,4 per cento allo 0,6 per cento;

**Ritenuto** altresì di confermare, per il 2020 e le annualità successive, a tutela dei contribuenti in situazione di oggettiva fragilità reddituale e sociale, la soglia di esenzione per le persone fisiche con reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 10.000,00;

**Ritenuto** necessario pertanto modificare il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" in vigore dal 01/01/2012 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del 17/05/2012;

In particolare il testo vigente del Regolamento:

***Articolo 1 – Variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF***

- 1. A decorrere dall'anno di imposta 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura del 0,4 per cento, con una fascia di esenzione per redditi imponibili, ai fini dell'addizionale stessa, fino a 10 mila euro. In caso di redditi superiori a 10 mila euro l'addizionale è applicata sull'intero reddito imponibile.***

***è sostituito dal seguente:***

***Articolo 1 – Oggetto e finalità***

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.***

## **Articolo 2 – Aliquota di compartecipazione**

- 1) *L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata dal Comune di Campogalliano, per l'anno 2020, nella misura di 0,4 punti percentuali;*
- 2) *L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata dal Comune di Campogalliano, dall'anno 2021, nella misura di 0,6 punti percentuali;*

## **Articolo 3 – Soglia di esenzione**

- 1) *L'addizionale comunale all'irpef non è dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 10.000,00.*
- 2) *Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 2 al reddito imponibile complessivo.*

## **Articolo 4 – Rinvio a disposizioni di legge - Entrata in vigore**

- 1) *Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.*
- 2) *Il presente Regolamento, nel testo attuale, entra in vigore dal 01/01/2020.*

***Dato atto che il Regolamento nella versione così come modificata viene altresì allegato alla presente deliberazione (allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale;***

### **Richiamati:**

- l'articolo 53 (“Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni”), comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*”;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza*

*entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

**Dato atto** che con Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 è stato differito al 30 aprile 2020;

**Acquisiti** sulla presente proposta i pareri dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

**Presa visione** del parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

**Visti:**

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa integrale rinvio alla registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul sito del Comune di Campogalliano, nell'apposita sezione dedicata;

Con votazione resa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 10;

- voti favorevoli: 9;

- contrari: 1 (Lugli Paolo),

## **DELIBERA**

**di confermare, per l'anno 2020, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4 per cento;**

**di stabilire, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,6 per cento;**

**di confermare, per il 2020 e le annualità successive, la soglia di esenzione per le persone fisiche con reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 10.000,00; se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota deliberata dal Comune al reddito complessivo;**

**di modificare – come evidenziato in premessa - il testo del “Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del 17/05/2012;**

**di approvare** il testo del “**Regolamento** per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche”, nella versione come modificata, allegato al presente atto (allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale;

**di dare atto** che la presente deliberazione, ed il Regolamento nel testo come modificato, entrano in vigore il 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e dell'articolo 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

**di dare atto** che, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. 16/2012 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni, la presente deliberazione deve essere inviata entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico;

**di dichiarare**, con separata votazione, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 10;

- voti favorevoli: 9;

- contrari: 1 (Lugli Paolo),

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell’articolo 134 del D. Lgs. 267/2000, stante la necessità di compiere i conseguenti atti gestionali e pubblicare il presente atto nelle forme e modi previsti dalla Legge.

**COMUNE DI CAMPOGALLIANO**

---

**(Provincia di Modena)**

**OGGETTO: VARIAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL  
IRPEF DALL'ANNO 2021, CONTESTUALE MODIFICA DEL RELATIVO  
REGOLAMENTO**

---

Il sottoscritto BRUNO BERTOLANI, Responsabile del Servizio Servizi Finanziari, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note:

Campogalliano, 20/03/2020

Il Responsabile del Settore

---



**Visto di regolarità contabile attestante la copertura  
finanziaria**

---

**Oggetto: Variazione aliquota Addizionale comunale all IRPEF  
dall'anno 2021, contestuale modifica del relativo  
regolamento**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 19 del 20/03/2020.

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

**Note:**

Il ragioniere capo  
Antonio Castelli

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

GUERZONI PAOLA

---

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

---

---

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 24/04/2020 al 09/05/2020

Addì \_\_\_\_\_  
Pubbl.

N°. \_\_\_\_\_ Reg.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

---

---

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

**-è stata affissa a questo Albo Pretorio** per 10 giorni consecutivi a partire come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**-è divenuta esecutiva il 26/03/2020:**

**perché dichiarata immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

**ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.**

Addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

---

---



COMUNE DI CAMPEGALLIANO

## ***Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche***

### **Articolo 1 – Oggetto e finalità**

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

### **Articolo 2 – Aliquota di compartecipazione**

- 1) L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata dal Comune di Campegalliano, per l'anno 2020, nella misura di 0,4 punti percentuali;
- 2) L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata dal Comune di Campegalliano, dall'anno 2021, nella misura di 0,6 punti percentuali.

### **Articolo 3 – Soglia di esenzione**

- 1) L'addizionale comunale all'irpef non è dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 10.000,00.
- 2) Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 2 al reddito imponibile complessivo.

### **Articolo 4 – Rinvio a disposizioni di legge - Entrata in vigore**

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.
- 2) Il presente Regolamento, nel testo attuale, entra in vigore dal 01/01/2020.

## **“COMUNE DI CAMPOGALLIANO”**

### **Provincia di Modena**

#### **ORGANO DI REVISIONE**

#### **VERBALE n. 49 del 22/03/2020**

**Oggetto: Parere su un emendamento al bilancio di previsione 2020/2022 presentato dalla Giunta comunale e sulla proposta di delibera ad oggetto: “Variazione aliquota Addizionale Comunale all’IRPEF dall’anno 2021 - contestuale modifica del relativo regolamento.”.**

L’anno 2020 il giorno 22 del mese di marzo, il Revisore Unico dott. Stefano Lelli, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2018:

Preso atto che con delibera n. 15 del 24/2/2020 la Giunta comunale approvava gli schemi del bilancio di previsione 2020/2022 e che sui predetti schemi il sottoscritto esprimeva parere favorevole attraverso apposito parere in data 12 marzo 2020 (verbale n. 47);

Preso atto inoltre che in data 12 marzo 2020 si esprimeva parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 05/03/2020 ad oggetto “VARIAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONTESTUALE MODIFICA DEL RELATIVO REGOLAMENTO.” con variazione dell’aliquota di compartecipazione comunale all’IRPEF dallo 0,4 per cento allo 0,6 dal 1° gennaio 2020 (verbale n. 46);

Rilevato che in data 14/3/2020 a causa dello stato di emergenza causato dal coronavirus la Giunta comunale, con Prot. n. 2533/2020, ha presentato un emendamento al bilancio di previsione 2020/2022;

Dato atto che lo stesso è stato trasmesso entro il 16 Marzo, termine ultimo previsto dall’art. 12 del vigente regolamento di contabilità;

Rilevato che l'emendamento prevede il rinvio al 2021 dell'aumento di 0,2 punti percentuali dell'addizionale comunale all'Irpef, con conseguente minore entrata di € 112.255,00;

Che le proposte di riduzione di spesa danno copertura alla minore entrata attraverso la riduzione dei trasferimenti all'Unione Terre d'Argine in quanto la chiusura delle scuole fino al 3/4/2020 determinerà economie di spesa di € 112.255,00;

tanto premesso, il Revisore

- presa visione dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di emendamento (prot. 2552/2020);
- vista la normativa in materia ed in particolare il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- visto il D.Lgs. 267/2000, lo Statuto e il vigente regolamento di contabilità

**attesta**

il rispetto della disciplina normativa;

**esprime**

parere favorevole sull'emendamento presentato dalla Giunta Comunale, prot. n. 2533/2020 e conseguentemente anche sul nuovo testo della delibera ad oggetto "Variazione aliquota Addizionale Comunale all'IRPEF dall'anno 2021 - contestuale modifica del relativo regolamento."

**IL REVISORE UNICO**

dott. Stefano Lelli